

CAMERA DEI DEPUTATI N. 27

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PEDINI, ZACCAGNINI, BUFFONE, COLLESELLI, MIOTTI CARLI AMALIA,
RADI, SAVIO EMANUELA, STORCHI**

Presentata il 5 giugno 1968

Modificazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente « Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano »

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge n. 1033 dell'8 novembre 1966 consente la « dispensa dal servizio militare a quei giovani che prestino servizio di assistenza tecnica nei paesi in via di sviluppo ».

La sua applicazione nel contesto del successivo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1323 dell'8 novembre 1967 non manca di incontrare alcune difficoltà; nonostante le molte domande, pochi sono i giovani che — sinora — hanno potuto mettersi a disposizione del servizio volontario di assistenza tecnica ottenendo la regolare dispensa dal servizio militare.

Ciò accade non solo perché la legge n. 1033 manca — come si dice in gergo burocratico — di « precedenti » e perché la sua natura senza dubbio complessa ne raccomanda una meditata applicazione, ma ciò accade anche perché — ne abbiamo l'impressione — non dovunque si è condiviso o afferrato lo spirito della norma (e che vi sia disattenzione anche a livello governativo lo conferma il fatto che il regolamento di applicazione prevede solo 100 esoneri annui contro, ad esempio i 2.710 e i

422 concessi, nel 1967, rispettivamente dalla Francia e dal Belgio).

Le riserve sulla legge di cui qui proponiamo modifiche nascono, probabilmente, da una istintiva diffidenza per ciò che appare nuovo, ma derivano anche da una valutazione forse non sufficientemente approfondita della sua portata e del suo preciso contenuto.

Non si volle infatti, con la legge 1033 — vi è bisogno di ripeterlo? — aprire una via per sfuggire al servizio militare: si volle favorire — per i nostri giovani — un nuovo servizio che, pari per dignità a quello militare, non sarà inferiore allo stesso né per onerosità né per serietà: un servizio che richiede invero requisiti morali, civili e tecnici non comuni quali possono essere chiesti solo a giovani veramente maturi.

Il servizio di assistenza tecnica e di cooperazione internazionale — pur nella sua eccezionalità — si va d'altronde sempre più diffondendo nelle nazioni evolute ed esercita un fascino indiscutibile sulla gioventù moderna. Lo conferma la relazione del DAG del 1968 la dove essa dice che i volontari della cooperazione internazionale, — prescindendo dai gio-

vani esperti dell'assistenza tecnica —, sono nel mondo 22.700 (1.313 inglesi, 1.566 tedeschi, 177 olandesi, 100 danesi, 86 norvegesi, 82 svedesi, 151 giapponesi, 77 australiani, 62 svizzeri, i restanti nordamericani).

Onorevoli colleghi, noi non ignoriamo come la legge n. 1033 — pur avendo il merito di introdurre nell'ordinamento giuridico italiano la equivalenza tra servizio volontario di assistenza tecnica e servizio militare — non risolve tutti i problemi connessi al volontariato stesso. Questi sono problemi anche di regolamento e vanno dal reperimento dei giovani volontari e degli esperti, al loro selezionamento, alla loro preparazione, al controllo del loro lavoro. Purtroppo nemmeno il decreto del Presidente della Repubblica n. 1323 dell'8 novembre 1967 ha ad essi provveduto sufficientemente.

Ecco perché, con la presente proposta, noi suggeriamo la istituzione di una commissione interministeriale che collabori appunto a meglio configurare e regolare tali problemi: una commissione che, come strumento consultivo dei ministeri competenti, raccolga anche la rappresentanza degli enti interessati e degli organismi che già di fatto funzionano come centri del volontariato della cooperazione internazionale. Ciò varrà anche ad assicurare la migliore oggettività nella applicazione della legge succitata ed a promuovere tutte quelle iniziative di informazione pubblica che pur sono necessarie al fine di informare i giovani circa le concrete offerte di assistenza tecnica rivolte all'Italia da Governi stranieri e da organismi comunitari o internazionali.

Ma la proposta che, onorevoli colleghi, ci permettiamo sottoporre al vostro voto, ha anche un'altra finalità: assicurare l'applicabilità dell'articolo 3 della legge 1033 dell'8 novembre 1966 non solo per coloro che operano per programmi di assistenza tecnica condotti nel quadro « di accordi bilaterali contrattati dallo Stato italiano ovvero previsti da organismi o Enti internazionali riconosciuti dallo Stato italiano », ma assicurarli anche per quanti operano in attività di assisten-

za tecnica proposte e condotte da organismi ed enti che organizzano il volontariato della cooperazione internazionale e sono riconosciuti « idonei » ai fini proposti.

Ci sembra questo, in verità, il modo migliore per assicurare alla legge 1033 anche la salvaguardia del suo spirito: essa non è infatti una legge di collocamento o di impiego; è una legge che guarda ai giovani disposti ad operare volontariamente per l'assistenza tecnica in quanto tale, sia che essi operino, per essa, con imprese o con governi (prevale in tal caso l'aspetto tecnico professionale del loro impegno) sia che essi operino con organizzazioni che fanno, del volontariato di assistenza tecnica, una testimonianza prevalentemente morale.

Nell'uno e nell'altro caso tali giovani fanno onore all'Italia ed operano per la vera pace; nell'uno e nell'altro caso essi devono beneficiare della dispensa dal servizio militare.

Con la unita proposta di modificazioni (che non mancherà di influire anche sulla migliore applicazione del regolamento) la legge n. 1033 diventa dunque anche uno strumento di riconoscimento, entro certi limiti, degli organismi del volontariato della cooperazione internazionale là dove essi propongano e svolgano azione idonea di assistenza tecnica.

E questo un primo passo per altri necessari atti legislativi con i quali, tale volontariato troverà riconoscimento pieno e aiuto governativo; sono infatti 450 i giovani volontari italiani che, mobilitati da istituzioni di carattere privato, già sono presenti nei paesi in via di sviluppo come volontari della lotta al bisogno.

Onorevoli colleghi, abbiamo fiducia di portare, con questa proposta di legge, un utile contributo alla migliore applicazione della legge n. 1033 la quale è un primo passo per consentire ai giovani italiani di impegnarsi con pieno diritto in un nuovo ideale: lottare contro la povertà materiale e spirituale dell'uomo, operare perché dovunque si realizzi l'uomo come persona umana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è così modificato: dopo la frase « di almeno due anni continuativamente » sono aggiunte le parole « ivi compreso un mese a titolo di riposo ».

ART. 2.

All'articolo 2 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è aggiunto il seguente comma:

« L'opera di cui all'articolo 1 si considera altresì validamente prestata nel quadro di programmi di cooperazione tecnica previsti da associazioni, organismi od enti che istituzionalmente operano nel quadro dell'assistenza tecnica o che abbiano lo scopo di organizzare il servizio volontario e che siano riconosciuti idonei secondo le modalità di cui al successivo articolo 3 ».

ART. 3.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Le lauree, i diplomi e le qualifiche professionali e di mestiere, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense dal servizio, verranno stabilite annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quelli degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'interno.

« I paesi contraenti, le associazioni, gli organismi e gli enti di assistenza tecnica e di servizio volontario di cui al secondo comma dell'articolo 2, le modalità di selezione e di addestramento in patria, verranno determinati con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello della difesa, della pubblica istruzione e dell'interno.

« Ai fini di cui sopra è costituita una Commissione, con sede presso il Ministero degli affari esteri, composta dai rappresentanti delle Amministrazioni della difesa, degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'interno, ed integrata da rappresentanti di associazioni, organismi ed enti di assistenza tecnica e di servizio volontario prescelti dal Ministero degli affari esteri ».